

STATUTO DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE

Approvato dal XII Congresso nazionale di Rieti, il 28 aprile 2002 e, per gli adeguamenti di legge, dal Consiglio nazionale C.T.G. di Roma il 9 giugno 2002 e dal Consiglio nazionale C.T.G. di Roma il 19 ottobre 2002

PREMESSA

Il Centro Turistico Giovanile (C.T.G.), costituito nel 1949 come servizio della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, ha maturato nel corso della sua storia una propria autonoma personalità mantenendo inalterate l'ispirazione cristiana e le finalità educative e confermando la duplice scelta di Associazione ecclesiale e civile.

Nel contempo una profonda evoluzione si è realizzata attraverso la risposta a nuove istanze sociali, una costante sperimentazione, la puntuale verifica.

Il C.T.G., ponendosi in un'ottica di servizio, intende far vivere un'esperienza autentica che contribuisca allo sviluppo integrale della persona, al miglioramento delle relazioni e della qualità della vita.

Innanzitutto operando nell'ambito del turismo giovanile e sociale, che rappresenta l'alveo in cui è nata e si è sviluppata la vita dell'Associazione, ma agendo anche in settori contigui come le attività di tempo libero, l'educazione ambientale, il volontariato culturale, in cui il C.T.G. - da anni - porta il suo originale contributo.

L'Associazione, scrivendo un nuovo Statuto alle soglie del terzo millennio, intende radicare e diffondere i valori che lo hanno visto nascere, riproporsi come punto di riferimento negli ambiti del turismo e tempo libero, offrire alla Chiesa e alla società la qualità delle proprie iniziative e dei propri servizi.

Il presente Statuto vuole essere, quindi, lo strumento di una proposta rivolta a tutti ma con una particolare attenzione al mondo giovanile, favorendo l'educazione alla socialità e la prevenzione del disagio.

Il C.T.G. nel 1996, con decreto del Ministero dell'Interno, è stato riconosciuto Ente con finalità assistenziali. La presente premessa è parte integrante dello Statuto.

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Finalità. Il Centro Turistico Giovanile - C.T.G. - è un'Associazione che, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona agendo nell'ambito del turismo giovanile e sociale, dell'ambiente, del volontariato culturale e del tempo libero. Ha fini di promozione culturale, di partecipazione, di solidarietà sociale verso tutti. Il C.T.G. ha sede in Roma e ha facoltà di istituire sedi secondarie in località diverse. Il C.T.G. non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Strumenti. Il C.T.G. per conseguire le proprie finalità opera attraverso:

- la promozione e l'attuazione di un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana; gli scambi giovanili e internazionali; la gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case per ritiri spirituali, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo recettivo;
- la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio;
- artistico e culturale anche con le attività di animazione culturale e didattica ambientale per il mondo delle scuole e della società civile;
- la formazione dei soci, dei dirigenti e di tutti i cittadini, animatori, guide e accompagnatori nel settore turistico, ambientale, culturale, sociale e religioso anche a livello professionale;
- la collaborazione con la scuola per l'aggiornamento dei docenti;
- l'informazione e la comunicazione, anche gestendo direttamente attività editoriali;
- le attività del tempo libero, culturali, artistiche e di espressione dell'uomo;
- le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie.

Per perseguire i propri obiettivi il C.T.G. può istituire forme organizzative varie; può aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle qui stabilite, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - I Soci. Sono Soci del C.T.G. tutti coloro che ne accettano le finalità e lo statuto, partecipando alla vita associativa secondo le possibilità di ognuno.

I soci sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti e hanno il dovere di contribuire al finanziamento del C.T.G. La qualifica di Socio è concessa, su domanda, da ogni realtà associativa preposta o in seguito ad accordi

interassociativi nazionali o internazionali. Si perde la qualifica per dimissioni, per morte o in seguito a provvedimento disciplinare. Il mancato versamento delle quote sociali stabilite determina la sospensione dalla vita associativa sino a regolarizzazione delle stesse.

Sono Soci collettivi gli organismi (case per ferie, centri vacanze, associazioni, ecc.) che avendo finalità comuni con il C.T.G. su loro richiesta sono ammessi alla qualifica. I Soci collettivi hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee del C.T.G.

Art. 4 - Il voto. Tutti i Soci hanno diritto di voto, purché in regola con il versamento delle quote sociali. Esercitano l'elettorato attivo e passivo esclusivamente i Soci maggiorenni, cui compete eleggere gli organi direttivi, nonché approvare e modificare lo Statuto.

E' esclusa ogni limitazione ai Soci in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'esercizio elettorale è libero e rispondente al principio del voto singolo di cui all'art. 2532 C.C. Le convocazioni assembleari devono essere fatte per iscritto ai soci e, nella stessa maniera, devono essere resi pubblici gli atti e le deliberazioni relative.

Tutte le attività dei Soci e le cariche associative sono volontarie e svolte a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'opera prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa. Il C.T.G., per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge. Detti lavoratori non possono ricoprire cariche associative presso l'organo da cui dipendono.

Art. 5 - Il Consulente ecclesiastico. In quanto Associazione di ispirazione cristiana il C.T.G. opera in campo ecclesiale con attenzione alle indicazioni della Pastorale della Chiesa Italiana e delle Chiese locali in particolare negli ambiti del turismo, del tempo libero, della cultura e dei giovani. Nelle diverse realtà associative un Consulente ecclesiastico, nominato dalla competente autorità ecclesiastica, partecipa pienamente alla vita del C.T.G. come animatore pastorale e di fede. Il Consulente interviene alle riunioni dei rispettivi organi collegiali senza esercitare il diritto di voto. La Conferenza Episcopale Italiana nomina il Consulente ecclesiastico nazionale.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

CAPO I

Art. 6 - Il livello di base. Sono articolazioni di base del C.T.G.: i Gruppi e i Circoli.

Art. 7 - Il Gruppo. Il Gruppo è la comunità di base del C.T.G. in cui i Soci, per libera e cosciente decisione, vivono insieme l'esperienza associativa attuando nel territorio i programmi e le finalità educative dell'Associazione. Ogni gruppo è autonomo e libero nelle proprie scelte all'interno del progetto associativo del C.T.G. e in armonia con le indicazioni degli ambiti locale, regionale e nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Gli organi del Gruppo hanno struttura democratica e sono: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente.

Art. 8 - Il Circolo. I Circoli sono costituiti per la gestione di strutture e spazi fisici con fini prevalentemente ricreativi e culturali, promuovendo attività aggregative. Hanno la stessa autonomia e libertà organizzativa di cui all'art.7. Gli organi del circolo hanno struttura democratica e sono: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente **CAPO II**

Art. 9 - Il livello locale. Il C.T.G. a livello locale può articolarsi in Comitati provinciali o interprovinciali o zonal, con il compito di:

- rappresentare ufficialmente l'Associazione presso le Istituzioni civili e religiose e le altre realtà associative;
- promuovere la diffusione del C.T.G. e la sua presenza, istituendo nuove realtà di base;
- coordinare le attività promosse sul territorio, facilitando la collaborazione tra i Gruppi, favorire la reciproca partecipazione dei Soci alle iniziative dei Gruppi e dell'Associazione;
- fornire servizi di supporto;
- collaborare alle politiche associative nazionali e regionali, e valorizzare le proposte e le esperienze della base;
- curare la preparazione dei dirigenti di base e dei soci, in armonia con le indicazioni del piano generale di formazione associativa;
- organizzare attività territorialmente rilevanti.

Sono Organi a livello locale: il Congresso, il Comitato, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10 - Il Congresso locale. Il Congresso locale è l'organo della democrazia e della partecipazione, che determina a livello territoriale gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le verifiche.

E' costituito dai delegati eletti a livello di base.

Il Congresso elegge il Comitato, il Collegio dei revisori dei conti e i delegati ai Congressi regionali e nazionali.

Art. 11 - Il Comitato. Il Comitato promuove la vita dell'Associazione nell'ambito della propria giurisdizione territoriale, attuando i compiti enunciati all'art.9.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Presidenza, fissando i limiti di rappresentanza.

Art. 12 - La Presidenza del comitato. La Presidenza è l'organo che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Comitato ed è responsabile delle attività. Il Presidente ha la rappresentanza legale e sul territorio rappresenta il C.T.G. nei rapporti pubblici e privati.

Art. 13 - I Revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria del Comitato.

CAPO III

Art. 14 - Il livello regionale. L'Associazione si articola a livello regionale, con una competenza territoriale coincidente con quella dell'ente regione. Eventuali deroghe sono disposte dal Consiglio nazionale per motivate situazioni.

Al livello regionale, spetta il compito di:

- stabilire la politica associativa regionale in armonia con le indicazioni nazionali;
- coordinare e supportare l'attività dei Comitati;
- istituire nuovi Comitati e di procedere al loro eventuale scioglimento, previa ratifica da parte del Consiglio nazionale;
- rappresentare ufficialmente l'Associazione presso le altre realtà associative e le Istituzioni civili e religiose, con particolare attenzione alla legislazione.
- contribuire all'elaborazione delle politiche generali dell'Associazione a livello nazionale;
- elaborare piani, programmi ed attività di interesse regionale;
- preparare e attuare il piano di formazione regionale, in sintonia con quello generale, e promuovere le iniziative dei Comitati.

Sono organi a livello regionale: il Congresso, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei garanti.

Art. 15 - Il Congresso regionale. Il Congresso regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale. Determina, in armonia con l'Associazione a livello nazionale, la politica del C.T.G. nella regione di competenza.

E' costituito dai delegati eletti a livello locale.

Il Congresso elegge il Consiglio, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei garanti.

Art. 16 - Il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è l'organo di attuazione della politica regionale determinata dal Congresso, stabilendo gli indirizzi e le indicazioni generali nelle materie di competenza. Elegge il Presidente e la Presidenza.

Art. 17 - La presidenza regionale. La Presidenza regionale è l'organo che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Consiglio regionale ed è responsabile delle attività.

Il Presidente regionale ha la rappresentanza legale del Consiglio e della Presidenza e rappresenta il C.T.G. nei rapporti pubblici e privati nei limiti fissati da detti organi.

Art. 18 - I Revisori dei conti. Il Collegio regionale dei revisori dei conti controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria degli organi regionali.

Art. 19 - I garanti. Il Collegio regionale dei garanti è l'organo che nel territorio di pertinenza giudica sulle questioni e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti

incompatibili con l'adesione al C.T.G. o che arrechino danno all'Associazione, l'ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi.

Il Collegio dei garanti decide sui provvedimenti disciplinari. Avverso la decisione del Collegio regionale è ammesso ricorso al Collegio nazionale.

CAPO IV

Art. 20 - Il livello nazionale. L'Associazione a livello nazionale ha il compito di:

- rappresentare ufficialmente il C.T.G. in campo nazionale e internazionale, anche nei rapporti con le istituzioni e le altre realtà associative ; - formulare gli indirizzi culturali, politici e programmatici fondamentali, verificandone l'attuazione e i risultati nelle varie articolazioni;
- riconoscere le varie strutture e articolazioni che compongono il C.T.G., con facoltà di istituzione, costituzione e scioglimento in accordo con il livello regionale; decidere sulle proposte di affiliazione, adesione o confluenza di altre esperienze associative, definendo le modalità del rapporto;
- deliberare l'istituzione di commissioni e di Gruppi di lavoro o di altri strumenti utili alla vita associativa; nominare responsabili e affidare incarichi;
- stabilire le modalità di tesseramento e di esercizio dell'elettorato attivo e passivo;
- delegare l'adozione di particolari statuti e regolamenti agli ambiti regionali, verificandone la sintonia associativa e ratificandoli.

Sono organi nazionali: il Congresso, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei garanti.

Art. 21 - Il Congresso nazionale. Il Congresso nazionale è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello nazionale in cui si compiono le scelte e si definiscono gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali dell'Associazione a tutti i livelli. E' composto dai delegati eletti a livello locale.

Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni quattro anni dal Consiglio nazionale; può essere convocato in via straordinaria dal Consiglio nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti o su richiesta di almeno 2/3 dei Consigli Regionali che rappresentino almeno i 2/3 dei soci.

Il Congresso elegge il Consiglio e i collegi dei revisori dei conti e dei garanti.

Art. 22 - Il Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale è l'organo che gestisce la vita e le attività del C.T.G. a livello nazionale in ordine alle scelte, agli obiettivi e agli indirizzi fondamentali espressi dal Congresso nazionale, con il compito di assumerli, interpretarli e tradurli in piani di azione annuali e pluriennali. Elegge il Presidente nazionale e la Presidenza.

Art. 23 - La Presidenza nazionale. La Presidenza nazionale è l'organo che attua i piani del Consiglio nazionale. E' responsabile della gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, determinando le concrete iniziative per la realizzazione delle indicazioni del Consiglio.

Stabilisce gli incarichi nazionali e ha la gestione delle risorse umane a disposizione della struttura nazionale. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale del Consiglio e della Presidenza nazionale e rappresenta il C.T.G. nei rapporti pubblici e privati nei limiti fissati dal Consiglio.

Art. 24 - Il Collegio dei garanti. Il Collegio nazionale dei garanti è l'organo che giudica sulle questioni che concernono l'integrità associativa del C.T.G. e delle sue strutture organizzative, la dignità associativa, le controversie associative tra regioni e a livello nazionale. E' l'organo di appello verso le decisioni assunte dai comitati regionali dei garanti e può agire in maniera sussidiaria, in caso di impossibilità, inadempienza o motivata richiesta specifica del Consiglio nazionale.

Interpreta autenticamente lo statuto e i regolamenti; in questo ambito risolve casi e quesiti inerenti, anche se non espressamente contemplati .Decide sull'ammissibilità della richiesta di convocazione straordinaria dei congressi regionali e nazionale. Il Presidente del Collegio partecipa, con diritto di intervento, al Consiglio nazionale.

Art. 25 - Il Collegio dei revisori. Il Collegio nazionale dei revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione finanziaria dell'Associazione a livello nazionale.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla:

- in via ordinaria, la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria del Consiglio nazionale;

- in via straordinaria, la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria di singoli organi dell'Associazione a tutti i livelli, su motivata richiesta del Consiglio nazionale, o del Collegio nazionale dei garanti.

Il Presidente del Collegio partecipa, con diritto di intervento, al Consiglio nazionale.

Art. 26 - La Conferenza dei presidenti regionali. E' istituita a livello nazionale la Conferenza dei Presidenti regionali. Almeno due volte l'anno il Presidente nazionale convoca e presiede la Conferenza. Compiti della Conferenza sono:

- coadiuvare l'attività della Presidenza nazionale e del Consiglio nazionale;
- esprimere pareri e indicazioni; - collaborare alla realizzazione di piani e programmi associativi.

NORME GENERALI

Art. 27 - Le finanze e il patrimonio. I mezzi finanziari e il patrimonio del C.T.G., ai vari livelli, sono costituiti dai contributi dei Soci, degli Enti pubblici e privati, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività, da eventuali legati e donazioni, dai beni mobili e immobili. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. Tutti gli avanzi di gestione dovranno in ogni caso essere utilizzati a favore delle attività statutariamente previste.

I singoli soci, in caso di recesso, non potranno richiedere la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna o restituzione di versamenti fatti. In caso di scioglimento di una struttura di base, i beni di sua proprietà passano al Comitato. In caso di scioglimento del Comitato, i beni di sua proprietà passano al Consiglio regionale e analogamente i beni del Consiglio regionale passano al Consiglio nazionale. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio va devoluto ad altro ente o Associazione similare, avente i medesimi fini di partecipazione e solidarietà.

Art. 28 - Il bilancio. Il Consiglio nazionale, i Consigli regionali, i Comitati, i Gruppi, i circoli, le strutture ricettive e ogni altra forma associativa riconosciuta dal Consiglio nazionale, nell'ambito delle iniziative da essi promosse per l'adempimento dei compiti istituzionali, dei programmi educativi, organizzativi e di assistenza ai Soci del C.T.G., hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, tecnica e finanziaria e ne assumono piena responsabilità legale; ogni realtà risponde con i propri mezzi delle obbligazioni assunte, così come risponde in proprio per il personale eventualmente utilizzato.

In ogni ambito gli organi deliberativi dell'Associazione devono redigere e approvare i relativi bilanci annuali, preventivi e consuntivi, riportanti i contributi, le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti e gli altri proventi.

Art. 29 - Durata delle cariche. Gli organi elettivi locali, regionali e nazionali restano in carica per un quadriennio. Spetta invece alle assemblee stabilire la durata degli organi elettivi di base. In ogni caso, indipendentemente dalla durata in carica, tutti gli organi elettivi dell'Associazione decadono e si rinnovano in occasione del Congresso nazionale. Nessun socio può ricoprire l'incarico di Presidente nazionale, regionale, di comitato e di gruppo per più di otto anni. Vi è incompatibilità tra le seguenti cariche:

- Consigliere nazionale e Presidente regionale;
- Presidente regionale e Presidente di Comitato;
- Presidente di Comitato e Presidente di gruppo o altra realtà di base.

Altre situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità possono essere espresse dai regolamenti nazionali.

Art. 30 - La sussidiarietà. Qualora per impossibilità, inadempienza, richiesta specifica, un organo non sia in grado di assolvere a un proprio compito, l'Associazione interviene adottando in maniera temporanea il principio della sussidiarietà. Limitatamente a particolari e gravi motivi, gli organi associativi di natura presidenziale possono adottare delibere di urgenza su materia di competenza dei rispettivi Consigli, ottenendone mandato o ratifica alla prima riunione.

Art. 31 - Modifiche statutarie. Spetta ai soci, per mezzo della fase congressuale, procedere alla modifica, del presente statuto. Le modifiche devono essere approvate in Congresso nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei delegati. Il Consiglio nazionale può procedere a maggioranza dei 2/3, in via straordinaria, a modifiche statutarie

qualora le stesse siano richieste dalla Legge. I regolamenti di applicazione dello statuto sono approvati dal Consiglio nazionale e ne costituiscono parte integrante. Spetta al Consiglio procedere alla loro modifica con la maggioranza dei 2/3 dei membri. Per particolari e consistenti motivi, i Consigli associativi possono dotarsi i propri statuti e regolamenti, purché conformi e non in contrasto con il presente statuto. Tali statuti e regolamenti acquistano validità dopo la ratifica del Consiglio nazionale.

Art. 32 - Scioglimento dell'Associazione: L'eventuale proposta di scioglimento del C.T.G. dovrà essere presentata al dibattito pre-congressuale e quindi al Congresso nazionale, dal Consiglio nazionale uscente, che l'avrà approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri. Spetta al Congresso nazionale, con la maggioranza del 2/3 dei delegati, accogliere o respingere la proposta di scioglimento presentata dal Consiglio nazionale.